
Problemi fiscali dei nuovi principi contabili

dott. Alberto Trabucchi

Roma, 6 giugno 2017

DOCUMENTI
CHE
COMPONGONO
IL BILANCIO E
CONTENUTO
DEGLI STESSI

2

PRINCIPI DI
REDAZIONE DEL
BILANCIO

3

CRITERI DI
RILEVAZIONE E
VALUTAZIONE

- Obbligo di redazione del rendiconto finanziario
 - Eliminazione della sezione straordinaria di C/E
 - Eliminazione dell'obbligo di rilevazione dei conti d'ordine
 - Introduzione nello S/P del dettaglio dei rapporti con imprese «sorelle»
 - Regime differenziato per le c.d. «microimprese»
- Principio di rilevanza (esplicitazione)
 - Principio di prevalenza della sostanza sulla forma (modifica)
- Azioni Proprie
 - Strumenti finanziari derivati
 - Crediti, debiti e titoli
 - Partecipazioni in imprese controllate o collegate
 - Costi di ricerca e pubblicità
 - Costi di sviluppo
 - Avviamento
 - Poste in valuta
 - Attrezzature e materie prime, sussidiarie e di consumo

Contenuto

- Vengono eliminate le voci di ricavo e di costo relative alla sezione straordinaria di conto economico;
- in particolare, all'art. 2425 c.c. è eliminata la classe «E) Proventi e oneri straordinari» e vengono conseguentemente rinumerate le successive voci di conto economico;
- in sostituzione delle precedenti informazioni richieste, in nota integrativa, viene ora richiesto «l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali».

Peculiarità

- La novità richiederà l'aggiornamento del piano dei conti;
- per individuare la corretta classificazione bilancistica occorrerà far riferimento ai principi contabili nazionali oggetto di aggiornamento da parte dell'OIC;
- va notato come la modifica in oggetto non produrrà effetti sul risultato economico netto 2016.

Contenuto

- Viene dato riconoscimento normativo al principio di rilevanza, inserendo, all'art. 2423 c.c., il nuovo comma 4, ai sensi del quale «*non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta*»;
- viene richiesto di illustrare in nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione alla predetta disposizione.

Peculiarità

- Tale principio **non si applica alle micro-imprese.**

Contenuto

- Viene chiarito il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, inserendo, all'art. 2423-bis c.c., il n. 1-bis, ai sensi del quale «*la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*»;
- la relazione illustrativa ha peraltro sottolineato come «*la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali*».

Peculiarità

- La modifica in esame non produce, quindi, effetti immediati, tanto più che, in attesa della pubblicazione del nuovo principio contabile sui *leasing*, il legislatore ha mantenuto inalterato l'attuale trattamento contabile di operazioni di locazione finanziaria.

Contenuto

- Il trattamento contabile viene allineato alla prassi internazionale;
- le azioni proprie non verranno più iscritte nell'attivo dello S/P (voci B.III.4 e C.III.5), con costituzione di una riserva indisponibile di pari ammontare da indicare nel patrimonio netto (voce A.VI);
- tali azioni verranno iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, tramite l'iscrizione di una specifica voce con segno negativo;
- nell'art. 2424 cc. sono state eliminate le voci voci B.III.4 e C.III.5, voce A.VI e inserita la voce «A.X. – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio».

Peculiarità

- Il legislatore non ha previsto una specifica disciplina transitoria;
- sarà quindi necessario stornare le azioni proprie già iscritte nell'attivo patrimoniale con contropartita riserva di P/N;
- a fronte di questa modifica non sorgeranno componenti di natura reddituale.

Contenuto

- All'art. 2426, co. 1, c.c., è stato inserito il n. 11-bis, che prevede l'obbligo di scorporo e di rilevazione degli strumenti derivati e delle operazioni di copertura al fair value;
- nell'attivo dello S/P sono inserite specifiche voci tra le immobilizzazioni finanziarie e nell'attivo circolante (B.III.4 e C.III.5);
- nel patrimonio netto è inserita la voce «A.VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi»;
- nel passivo dello S/P è inserita una specifica voce tra i fondi per rischi ed oneri, destinata ad accogliere gli strumenti finanziari derivati passivi (B.3);
- nel C/E sono inserite le voci D.18.d) e D.19.d), dedicate alle rivalutazioni e alle svalutazioni di strumenti finanziari derivati.

Peculiarità

- Il legislatore non ha previsto una specifica disciplina transitoria quindi per i contratti stipulati ante 1.1.2016 si rende opportuno predisporre un inventario, classificando i derivati sulla base della loro tipologia (speculativi o di copertura);
- tale principio non si applica alle micro-imprese.
- viene stabilito che: a) «non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura» (derivati speculativi); b) «le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412,2433,2422,2446 e 2447 e , se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite».

Contenuto

- Il d.lgs. 139/2015 ha introdotto il metodo del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli;
- Il nuovo art. 2426, comma 2, c.c., definisce il costo ammortizzato rinviando ai principi contabili internazionali adottati dall'U.E. (IAS 39);
- Per i crediti e i debiti, il metodo in esame implica la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione;
- L'obbligo di tener conto del fattore temporale non è stato esteso ai titoli.

Peculiarità

- Il legislatore ha previsto una specifica disciplina transitoria: a) le operazioni ante 1.1.2016 possono continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni previgenti, fino a esaurimento dei relativi effetti in bilancio, mentre b) le operazioni post 1.1.2016 dovranno essere contabilizzate secondo le nuove disposizioni;
- l'importanza delle novità si coglie non tanto sul costo ammortizzato (in parte già esistente, ad es. aggi) ma sull'obbligo di attualizzazione;
- l'utilizzo del criterio in esame è obbligatorio per le sole società di grandi dimensioni.

Contenuto

- Il d.lgs. 139/2015 ha modificato la disciplina del metodo del patrimonio netto in linea con quanto previsto dall'art. 27, comma 2, ult. capoverso della Direttiva 2013/34/UE;
- Il nuovo art. 2426, comma 1, n. 4, c.c. attribuisce rilevanza alla data di acquisizione della partecipazione, ai fini del calcolo del valore corrispondente del patrimonio netto della partecipazione da porre a confronto con il costo di acquisto, in sede di prima applicazione del metodo del patrimonio netto.

Peculiarità

- La modifica in esame produce effetti a decorrere dall'1.1.2016.

Contenuto

- Il d.lgs. 139/2015 ha modificato la disciplina dei costi di ricerca e pubblicità, in linea con la prassi contabile internazionale: i costi di ricerca e pubblicità non sono più capitalizzabili nell'attivo di S/P;
- essi costituiscono costi di periodo e devono essere rilevati a C/E nell'esercizio del loro sostenimento;

Peculiarità

- Il legislatore non ha previsto una specifica disciplina transitoria;
- si nota come le spese per la c.d. «ricerca applicata», a seconda delle caratteristiche intrinseche dell'attività alla quale siano collegate, potrà seguire il trattamento contabile delle spese per sviluppo (vedi *infra*), anziché delle spese per ricerca;
- lo stesso discorso si applica a determinate spese per pubblicità che potrebbero esser considerate contabilmente alla stregua delle spese per impianto ed ampliamento.

Contenuto

- Il d.lgs. 139/2015 ha modificato il periodo di ammortamento dei costi di sviluppo;
- i costi di sviluppo dovranno essere ammortizzati in funzione della loro vita utile e non più entro un periodo di 5 anni;
- eccezionalmente, quando la vita utile non potrà essere determinata attendibilmente, tali costi andranno ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.

Peculiarità

- Non è prevista una specifica disciplina transitoria;
- l'applicazione retroattiva di tale principio rileverà componenti reddituali positive (o negative) nel bilancio 2016.

Contenuto

- Il d.lgs. 139/2015 ha modificato il periodo di ammortamento dell'avviamento;
- l'avviamento dovrà essere ammortizzato in funzione della sua vita utile e non più entro un periodo di 5 anni;
- eccezionalmente, quando la vita utile non potrà essere determinata attendibilmente, tali costi andranno ammortizzati entro un periodo non superiore a 10 anni;
- il d.lgs. 139/2015 ha precisato che non sono ammessi ripristini di valore di rettifiche relative all'avviamento.

Peculiarità

- Il legislatore ha previsto una specifica disciplina transitoria: le operazioni ante 1.1.2016 possono continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni previgenti, fino a esaurimento dei relativi effetti in bilancio; le operazioni post 1.1.2016 dovranno essere contabilizzate secondo le nuove disposizioni;
- per il divieto dei ripristini di valore, non essendo stata proposta una disciplina transitoria, dovrà essere applicato anche per gli avviamenti sorti prima del 1.1.2016.

Contenuto

- Con la riformulazione dell'art. 2426, comma 1, n. *8-bis*, è stato specificato che l'obbligo di valutazione delle poste in valuta al tasso di cambio vigente alla data di riferimento sussiste soltanto per le poste (attività e passività) aventi natura monetaria;
- per la definizione di «attività monetaria» e «passività monetaria» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea (IAS 21).

Peculiarità

- Il legislatore non ha previsto una specifica disciplina transitoria;
- questa modifica non ha carattere sostanziale ma solamente confermativo di una prassi contabile già esistente;
- non dovrebbero, pertanto, riscontrarsi disallineamenti rispetto al trattamento contabile applicabile fino all'esercizio 2015.

Contenuto

- È stato abrogato l'art. 2426, comma 1, n. 12 c.c., ai sensi del quale «*le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione*»;
- la relazione illustrativa spiega che la disposizione in esame è stata eliminata in forza del generale principio di rilevanza.

Peculiarità

- Il legislatore non ha previsto una specifica disciplina transitoria;
- in relazione alle attrezzature industriali e commerciali e alle materie prime, sussidiarie e di consumo risultanti dal bilancio 2015 ed iscritte ad un valore costante, occorre modificare il criterio di valutazione in sede di apertura dell'esercizio 2016.

Contenuto

- L'art. 12 comma 1 del d.lgs. 139/2015 ha previsto che, in linea generale, le disposizioni ivi contenute entrano in vigore dall'1.1.2016 e verranno applicate ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data;
- in base al tenore letterale della norma, le novità introdotte dal decreto dovrebbero trovare applicazione anche con riferimento ai bilanci intermedi/infrannuali, qualora gli stessi siano relativi a periodi iniziati a partire dall'1.1.2016;
- con riferimento alle disposizioni per le quali non è stata prevista la disciplina transitoria, le novità previste dal decreto dovranno, invece, essere applicate a tutte le operazioni, indipendentemente dal momento in cui sono state poste in essere;
- nonostante le modifiche de qua non esplichino la loro efficacia per il bilancio 2015, le novità legislative devono essere prontamente analizzate in quanto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2423-ter, comma 5 c.c. (postulato di comparabilità), anche le voci risultanti dal bilancio 2015 dovranno essere nuovamente classificate secondo i nuovi principi.

Riepilogo ambito soggettivo delle modifiche

	Imprese non-piccole	Imprese con bilancio abbrev. (*)	Micro-imprese (**)		Imprese non-piccole	Imprese con bilancio abbrev. (*)	Micro-imprese (**)
Principio di rilevanza	X	X		Contabilizzazione dei crediti, debiti e titoli	X	FACOLTÀ	
Introduzione rendiconto finanziario	X			Contabilizzazione partecipazioni con il metodo del PN	X	X	X
Eliminazione parte straordinaria del CE	X	X	X	Contabilizzazione delle spese per costi di ricerca e pubblicità	X	X	X
Contabilizzazione azioni proprie	X	X	X	Contabilizzazione delle spese per costi di sviluppo	X	X	X
Contabilizzazione dei derivati	X	X		Contabilizzazione dell'avviamento e delle poste in valuta	X	X	X

(*) Le imprese che hanno la facoltà di redigere il c.d. bilancio abbreviato sono quelle che non superino almeno due dei seguenti tre parametri dimensionali nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi: (i) totale attivo di stato patrimoniale € 4.400.000; (ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000; (iii) numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità.

(**) Sono considerate micro-imprese, le società di cui all'art. 2435-bis c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: (i) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; (ii) totale delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; (iii) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5.

Coordinamento tra d.lgs. 139/2015 e disposizioni fiscali

Il d.lgs. n. 139/2015 non contiene disposizioni volte a disciplinare gli effetti fiscali derivanti dall'adozione del costo ammortizzato e del fattore temporale. Ed infatti, l'art. 11 del d.lgs. n. 139/2015 contiene solo una **clausola di invarianza finanziaria** in base alla quale dall'attuazione della novella contabile non possono derivare «*nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*».

Pertanto, senza alcun intervento apposito del legislatore, gli effetti fiscali derivanti dall'adozione delle nuove regole contabili da parte dei soggetti non *IAS-adopter* avrebbero potuto comportare **la gestione di un doppio binario tra valori contabili e fiscali**.

Per tale ragione è stato avviato – già dal giugno 2016 – lo studio di **disposizioni di coordinamento** della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 139/2015.

Con la legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (c.d. «Milleproroghe 2017»), sono state introdotte norme di coordinamento per la disciplina fiscale, riguardanti:

- posticipo di 15gg per le scadenze delle dichiarazioni;
- rilevanza fiscale delle «Qu.I.C.» del d.lgs. 139/2015;
- recepimento nelle regole di determinazione dell'imponibile dell'eliminazione dell'area straordinaria del bilancio civilistico;
- regime fiscale delle spese pluriennali;
- regime fiscale dei derivati;
- FTA;
- regime transitorio.

Al fine di ovviare al problema di un T.U.I.R. non più aggiornato alla corrente impostazione contabile dei bilanci delle imprese, derivante dalle modifiche introdotte d.lgs. 139/2015, vi erano più strade percorribili a livello normativo:

- aggiornare l'intero T.U.I.R. al fine di recepire le novità in materia contabile;
- creare un doppio binario contabile/fiscale al fine di continuare ad applicare le vecchie regole fiscali ad un bilancio ormai ampiamente dissimile;
- **dare rilevanza immediata alle nuove regole contabili** (in termini di qualificazione, imputazione temporale e classificazione) «bypassando» la normativa fiscale allorquando questa stabilisse criteri di Qu.I.C. diversi da quelli contabili appena riformulati dal 139/2015.

SI E' SCELTO DI ADOTTARE QUESTA TERZA VIA COME FATTO PRECEDENTEMENTE PER GLI IAS/IFRS.

Perseguendo questo approccio, è stato **esteso** di fatto quanto già precedentemente elaborato con il **primo ed il secondo «Decreto IAS»**, prendendo spunto dalle regole di determinazione del reddito imponibile fissato per i soggetti IAS/IFRS adopter (artt. 83 e 109 del T.U.I.R.);

L'**ambito soggettivo** del superamento delle regole di qualificazione del testo unico per la determinazione del reddito imponibile non coinvolge le nuove «micro-imprese», (le assicurazioni, peraltro, applicheranno solo alcune delle modifiche introdotte).

Questo potrebbe creare un problema nel caso una micro-impresa decidesse, ad esempio, di utilizzare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione nella contabilizzazione dei propri crediti, debiti e titoli (vd. *infra*).

Al fine di coordinare le regole di determinazione della base imponibile IRES ed IRAP, sono state introdotte alcune norme per sterilizzare gli effetti contabili della scomparsa dell'area straordinaria del conto economico:

- ai fini della determinazione del ROL di cui al comma 2 dell'articolo 96 del T.U.I.R. non si tiene conto dei componenti positivi o negativi di natura straordinaria derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda (ex «E20» ed «E21»);
- ai fini di rendere coerente la determinazione della base imponibile IRAP con le nuove impostazioni contabili, vengono espunti dalle voci di conto economico «A» e «B» i componenti positivi o negativi derivanti di natura straordinaria da operazioni di trasferimento d'azienda (ex «E20» ed «E21»);
- viene esteso il concetto di irrilevanza dei componenti positivi o negativi di natura straordinaria derivanti dalle operazioni di trasferimento d'azienda a tutte quelle ipotesi in cui norme vigenti di natura tributaria utilizzano come parametro di riferimento i componenti positivi e/o negativi dell'art. 2425 c.c. (ad es. disciplina soc. di comodo e studi di settore).

Successivamente alle modifiche di carattere contabile che hanno vietato la capitalizzazione delle spese relative a studi, ricerche e pubblicità, è stato necessario adeguare le previsioni contenute nel T.U.I.R.:

- in via generale è ora previsto che l'unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi è costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio (derivazione);
- qualora al termine di eventuali fasi di studi e ricerche, l'impresa pervenga ad acquisire determinati beni, gli ammortamenti fiscali relativi a questi ultimi saranno calcolati sul costo fiscale degli stessi diminuito dell'importo già dedotto delle spese di ricerca (norma ricognitiva);
- con l'occasione si è meglio chiarito l'ambito applicativo del regime fiscale dei contributi in «conto capitale», limitandolo alle spese di studio e ricerca;
- sempre con l'occasione, viene mantenuta omogeneità e concesso lo stesso regime di derivazione dal bilancio per le spese relative a più esercizi anche ai soggetti IAS/IFRS adopter (che oggi deducono in cinque anni).

In seguito alla modifica del trattamento dei derivati in bilancio da parte del d.lgs. 139/2015, al fine di disciplinare in maniera più vicina alle regole di bilancio il regime fiscale di tali strumenti finanziari, vengono apportate le seguenti modifiche:

- viene data integrale rilevanza fiscale ai componenti reddituali positivi e/o negativi derivanti dalla valutazione dei derivati, eliminando così il c.d. «floor» che rappresentava un limite massimo alla deducibilità delle svalutazioni del FV di tali strumenti;
- tale modifica si applica unicamente alle imprese diverse dalle c.d. «micro-imprese», per le quali, quindi continueranno a valere le precedenti limitazioni;
- la nozione fiscale di derivato, di copertura e di relazione di copertura tra derivato ed attività coperta, per le imprese *OIC-adopter*, viene fatta discendere dal relativo trattamento contabile (così come accade già adesso per le imprese *IAS/IFRS adopter*).

In analogia a quanto fu fatto in ambito IAS/IFRS, viene prevista in prima battuta una generale rilevanza delle poste emerse in sede di FTA (anche se a patrimonio netto), come se queste fossero poste ordinarie. Tuttavia:

- il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
- l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento dedotti non rileva ai fini della determinazione del reddito;

Analoghe previsioni valgono agli effetti IRAP, precisando che *«i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5»*.

Le disposizioni del decreto Milleproroghe 2017 esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Tuttavia, è previsto che gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate e che si protrarranno per i periodi d'imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili dovranno essere assoggettate alla disciplina fiscale relativa alle Qu.I.C. e alle valutazioni previgente (regime transitorio).

In deroga a quanto appena delineato:

- per i derivati speculativi non iscritti in bilancio anteriormente alla transizione ai nuovi principi contabili, si prevede l'irrilevanza delle valutazioni (sia retrospettiche, sia a regime) con la conseguente tassazione/deduzione dei relativi valori solo in sede di realizzo dello strumento;
- per i derivati speculativi già iscritti in bilancio anteriormente alla transizione ai nuovi principi contabili si prevede l'ultrattività delle disposizioni dell'art. 112 del T.U.I.R. nella versione vigente prima delle modifiche apportate con il decreto Milleproroghe 2017.

Valutazione dei crediti e dei debiti

- Il **d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139**, nel dare attuazione alla **Direttiva 2013/34/UE** relativa ai bilanci d'esercizio delle imprese diverse da quelle che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, ha apportato, tra le altre, alcune modifiche al Libro V, Titolo V, del codice civile in tema di **valutazione dei debiti e crediti**.
- In particolare, è stato riformulato l'**art. 2426, comma 1, n. 8**), cod. civ., prevedendo che «*i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale** e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo*» (cfr. art. 6, comma 8, lett. g), d.lgs. n. 139/2015).
- Per la **definizione di costo ammortizzato** il nuovo **comma 2 dell'art. 2426** cod. civ. rinvia «*ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea*» (cfr. art. 6, comma 8, lett. m), d.lgs. n. 139/2015).

Valutazione dei titoli

- Per quanto concerne i titoli, viene modificato l'**art. 2426, comma 1, n. 1**), cod. civ., prevedendo che «*le immobilizzazioni rappresentate da **titoli** sono rilevate in bilancio con il criterio del **costo ammortizzato**, ove applicabile*» (cfr. art. 6, comma 8, lett. a), d.lgs. n. 139/2015).
- Per effetto dell'introduzione del criterio del costo ammortizzato, è stato riformulato anche l'**art. 2426, comma 1, n. 7**), cod. civ., relativo agli aggi e disaggi di emissione, prevedendo che «*7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8)*» (cfr. art. 6, comma 8, lett. f), d.lgs. n. 139/2015).
- Viene conseguentemente eliminato l'obbligo di separata indicazione dei disaggi e degli aggi su prestiti previsti, rispettivamente, dalle lett. D) e E) dello schema di Stato Patrimoniale di cui all'**art. 2424 cod. civ.** (cfr. art. 6, comma 4, lett. g) e m), d.lgs. n. 139/2015).

Ambito soggettivo di applicazione

- Costo ammortizzato e fattore temporale si applicano alle imprese obbligate alla redazione del bilancio in forma ordinaria. Ai sensi dell'**art. 2435-bis, comma 7, cod. civ.**, *«le **piccole imprese** che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale»* (cfr. [art. 6, comma 12, lett. f\), d.lgs. n. 139/2015](#)).
- Analoga facoltà è concessa alle **micro imprese** di cui all'art. 2435-ter cod. civ.

Decorrenza e disciplina transitoria

- Le modifiche in commento *«entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data»* ([art. 12, comma 1, d.lgs. n. 139/2015](#)).
- Le modifiche in commento *«**possono** non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio»* ([art. 12, comma 2, d.lgs. n. 139/2015](#)).

Tassi di riferimento

- **OIC 15 parr. 8-9-11-37/OIC 19 parr. 9-10-12-46:**
 - il **tasso di interesse nominale** di un credito/debito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la sua durata;
 - il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito/debito), ma non considera i costi di transazione;
 - il **tasso di interesse di mercato** è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito/debito (nel determinare tale tasso d'interesse si deve massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili sul mercato);
 - il **tasso di interesse effettivo** è il **tasso interno di rendimento**, costante lungo la durata del credito/debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito/debito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Costo ammortizzato

- **OIC 15 par. 35/OIC 19 par. 45:** i costi di transazione (e.g., spese istruttoria, oneri di perizia), le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'**interesse effettivo**, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito/debito.

Attualizzazione

- **OIC 15 par. 42/OIC 19 par. 50:** qualora il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito/debito.

Valutazioni successive

- **OIC 15 par. 52/OIC 19 par. 63:** salvo il caso di tasso contrattuale variabile, **il tasso di interesse effettivo** determinato in sede di rilevazione iniziale **non è successivamente ricalcolato** (nemmeno se cambia il tasso di mercato) ed è applicato fino all'estinzione del credito.
- **OIC 15 par. 53/OIC 19 par. 64:** quando il **tasso di interesse nominale contrattuale è variabile** e parametrato ai tassi di mercato, **i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente** per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui lo stesso è stato rilevato in base al contratto.
- **OIC 15 par. 51/OIC 19 par. 61:** se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società **rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri** (es.: rimborso anticipato), si deve rettificare il valore contabile del credito/debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito/debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.

Esclusioni (con indicazione in nota integrativa)

- **OIC 15 par. 33/OIC 19 par. 42:** il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti/debiti se gli **effetti sono irrilevanti**. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se **i crediti/debiti sono a breve termine** (scadenza inferiore ai 12 mesi).
- **OIC 15 par. 35/OIC 19 par. 45:** il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile quando **i costi di transazione**, le commissioni pagate tra le parti **e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo**.
- **OIC 15 par. 42/OIC 19 par. 50:** l'attualizzazione dei crediti/debiti può non essere applicata qualora il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato**.
- **OIC 15 par. 42/OIC 19 par. 50:** se le **commissioni** contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza **non sono significativi**, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.
- **OIC 15 par. 46/OIC 19, par. 54:** nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro-imprese, i crediti/debiti possono essere valutati al valore nominale, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

In termini pratici, l'adozione del costo ammortizzato e del fattore temporale comporta le seguenti fasi:

- ricerca del valore di prima iscrizione del credito/debito:
 - confronto del tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (o nominale se scarse differenze) con il tasso di interesse di mercato;
 - in caso di significative differenze, il tasso di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito/debito;
 - in assenza di significative differenze, si utilizza il flusso iniziale;
- trovato il valore iniziale attuale, sottrazione a questo dei costi di transazione, per determinare il valore di prima iscrizione del credito/debito;
- calcolo del tasso di interesse effettivo (ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale);
- rilevazione degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- capitalizzazione degli interessi così ottenuti sul valore contabile del credito/debito, sottraendo gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- rilevazione delle eventuali svalutazioni/perdite.

Esempio n. 1 (no costi trans. – no diff. %)

Importo finanziamento	1.000,00	Costi di transazione	-					
Restituzione al termine		% interesse desumibile dal contratto	2,00%					
Durata anni	5	Tasso di mercato	2,00%					
Effetti del costo ammortizzato senza attualizzazione		anno 0	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	Totali
Flussi finanziari	<i>linea interessi</i>		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-100,00
	<i>costi di transazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>linea capitale</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>totale</i>	1.000,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-1.020,00	-100,00
Debito residuo		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
CE (ante-modifiche)	<i>interessi</i>		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-100,00
	<i>ammortamento</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>totale</i>	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-100,00
SP (ante-modifiche)	<i>cassa</i>	1.000,00	980,00	960,00	940,00	920,00	-100,00	
	<i>valore contabile debito</i>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	<i>valore cont. immob. imm.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>totale</i>	0,00	-20,00	-40,00	-60,00	-80,00	-100,00	
Valori attuali flussi futuri al tasso di mercato se diff. % desumibile dal contratto	<i>linea interessi</i>		-19,61	-19,22	-18,85	-18,48	-18,11	-94,27
	<i>linea capitale</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	-905,73	-905,73
	<i>totale</i>		-19,61	-19,22	-18,85	-18,48	-923,85	-1.000,00
Tasso di interesse di mercato	2,00%						Tasso di interesse effettivo	2,00%
CE (post-modifiche)	<i>interessi</i>	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-100,00
	<i>day one p/l*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>totale</i>	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-100,00
SP (post-modifiche)	<i>cassa</i>	1.000,00	980,00	960,00	940,00	920,00	-100,00	
	<i>valore contabile debito</i>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	<i>totale</i>	0,00	-20,00	-40,00	-60,00	-80,00	-100,00	
Differenze								
CE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Esempio n. 2 (sì costi trans. – no diff. %)

Importo finanziamento	1.000,00	Costi di transazione	50,00				
Restituzione al termine		% interesse desumibile dal contratto	2,00%				
Durata anni	5	Tasso di mercato	2,00%				

Effetti del costo ammortizzato senza attualizzazione		anno 0	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	Totali
Flussi finanziari	<i>linea interessi</i>		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-100,00
	<i>costi di transazione</i>	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
	<i>linea capitale</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>totale</i>	950,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-1.020,00	-150,00
Debito residuo		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
CE (ante-modifiche)	<i>interessi</i>		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-100,00
	<i>ammortamento</i>		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-50,00
	<i>totale</i>	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-150,00
SP (ante-modifiche)	<i>cassa</i>	950,00	930,00	910,00	890,00	870,00	-150,00	
	<i>valore contabile debito</i>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	<i>valore cont. immob. imm.</i>	50,00	40,00	30,00	20,00	10,00	0,00	
	<i>totale</i>	0,00	-30,00	-60,00	-90,00	-120,00	-150,00	
Valori attuali flussi futuri al tasso di mercato se diff.	<i>linea interessi</i>		-19,61	-19,22	-18,85	-18,48	-18,11	-94,27
	<i>linea capitale</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	-905,73	-905,73
% desumibile dal contratto	<i>totale</i>		-19,61	-19,22	-18,85	-18,48	-923,85	-1.000,00
Tasso di interesse di mercato	2,00%							Tasso di interesse effettivo 3,09%
CE (post-modifiche)	<i>interessi</i>	0,00	-29,40	-29,69	-29,99	-30,30	-30,62	-150,00
	<i>day one p/l*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>totale</i>	0,00	-29,40	-29,69	-29,99	-30,30	-30,62	-150,00
SP (post-modifiche)	<i>cassa</i>	950,00	930,00	910,00	890,00	870,00	-150,00	
	<i>valore contabile debito</i>	-950,00	-959,40	-969,09	-979,08	-989,38	0,00	
	<i>totale</i>	0,00	-29,40	-59,09	-89,08	-119,38	-150,00	
Differenze								
CE		0,00	0,60	0,31	0,01	-0,30	-0,62	0,00
SP		0,00	0,60	0,91	0,92	0,62	0,00	

Esempio n. 3 (no costi trans. – sì diff. %)

Importo finanziamento	1.000,00	Costi di transazione	-					
Restituzione al termine		% interesse desumibile dal contratto	2,00%					
Durata anni	5	Tasso di mercato	4,00%					
Effetti del costo ammortizzato senza attualizzazione		anno	anno	anno	anno	anno	anno	Totali
		0	1	2	3	4	5	
Flussi finanziari	<i>linea interessi</i>		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-100,00
	<i>costi di transazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>linea capitale</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>totale</i>	1.000,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-1.020,00	-100,00
Debito residuo		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
CE (ante-modifiche)	<i>interessi</i>		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-100,00
	<i>ammortamento</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>totale</i>	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-100,00
SP (ante-modifiche)	<i>cassa</i>	1.000,00	980,00	960,00	940,00	920,00	-100,00	
	<i>valore contabile debito</i>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	<i>valore cont. immob. imm.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>totale</i>	0,00	-20,00	-40,00	-60,00	-80,00	-100,00	
Valori attuali flussi futuri al tasso di mercato se diff.	<i>linea interessi</i>		-19,23	-18,49	-17,78	-17,10	-16,44	-89,04
	<i>linea capitale</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	-821,93	-821,93
% desumibile dal contratto	<i>totale</i>		-19,23	-18,49	-17,78	-17,10	-838,37	-910,96
Tasso di interesse di mercato	4,00%						Tasso di interesse effettivo	4,00%
CE (post-modifiche)	<i>interessi</i>	0,00	-36,44	-37,10	-37,78	-38,49	-39,23	-189,04
	<i>day one p/l*</i>	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
	<i>totale</i>	89,04	-36,44	-37,10	-37,78	-38,49	-39,23	-100,00
SP (post-modifiche)	<i>cassa</i>	1.000,00	980,00	960,00	940,00	920,00	-100,00	
	<i>valore contabile debito</i>	-910,96	-927,40	-944,50	-962,28	-980,77	0,00	
	<i>totale</i>	89,04	52,60	15,50	-22,28	-60,77	-100,00	
Differenze								
CE		89,04	-16,44	-17,10	-17,78	-18,49	-19,23	0,00
SP		89,04	72,60	55,50	37,72	19,23	0,00	

Esempio n. 4 (sì costi trans. – sì diff. %)

Importo finanziamento	1.000,00	Costi di transazione	50,00				
Restituzione al termine		% interesse desumibile dal contratto	2,00%				
Durata anni	5	Tasso di mercato	4,00%				

Effetti del costo ammortizzato senza attualizzazione		anno 0	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	Totali
Flussi finanziari	<i>linea interessi</i>		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-100,00
	<i>costi di transazione</i>	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
	<i>linea capitale</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>totale</i>	950,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-1.020,00	-150,00
Debito residuo		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
CE (ante-modifiche)	<i>interessi</i>		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-100,00
	<i>ammortamento</i>		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-50,00
	<i>totale</i>	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-150,00
SP (ante-modifiche)	<i>cassa</i>	950,00	930,00	910,00	890,00	870,00	-150,00	
	<i>valore contabile debito</i>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	<i>valore cont. immob. imm.</i>	50,00	40,00	30,00	20,00	10,00	0,00	
	<i>totale</i>	0,00	-30,00	-60,00	-90,00	-120,00	-150,00	
Valori attuali flussi futuri al tasso di mercato se diff.	<i>linea interessi</i>		-19,23	-18,49	-17,78	-17,10	-16,44	-89,04
	<i>linea capitale</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	-821,93	-821,93
	<i>totale</i>		-19,23	-18,49	-17,78	-17,10	-838,37	-910,96
Tasso di interesse di mercato	4,00%					Tasso di interesse effettivo	5,23%	
CE (post-modifiche)	<i>interessi</i>	0,00	-45,05	-46,36	-47,74	-49,19	-50,71	-239,04
	<i>day one p/l*</i>	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
	<i>totale</i>	89,04	-45,05	-46,36	-47,74	-49,19	-50,71	-150,00
SP (post-modifiche)	<i>cassa</i>	950,00	930,00	910,00	890,00	870,00	-150,00	
	<i>valore contabile debito</i>	-860,96	-886,01	-912,37	-940,10	-969,29	0,00	
	<i>totale</i>	89,04	43,99	-2,37	-50,10	-99,29	-150,00	
Differenze								
CE		89,04	-15,05	-16,36	-17,74	-19,19	-20,71	0,00
SP		89,04	73,99	57,63	39,90	20,71	0,00	

Attualizzazione

La differenza tra le disponibilità liquide erogate/incassate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri («*DayOneP/L*») è rilevata tra gli **oneri finanziari** o tra i **proventi finanziari** del conto economico al momento della rilevazione iniziale ... salvo che la **sostanza dell'operazione/contratto** non nasconda una diversa natura, ad es. (vd. OIC 15 e/o OIC 19):

- **vendita/acquisto con pagamento dilazionato** oltre le logiche di mercato (>12 mesi), qualificando il *DayOneP/L* come «minore ricavo/costo»;
- **finanziamento infruttifero** o a tassi inferiori al mercato **erogato dalla società controllante** alla controllata, qualificando il *DayOneP/L* come «apporto»;
- **finanziamenti concessi ai dipendenti** della società **a condizioni di particolare favore**, qualificando il *DayOneP/L* come «costo del personale»;
- **revisione stime** dei flussi finanziari futuri, qualificando il *DayOneP/L* come «onere o provento finanziario»;
- **variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito**, procedendo all'eliminazione dello stesso con contestuale rilevazione di uno nuovo e qualificando il *DayOneP/L* come «onere o provento finanziario» (utile per neutralità degli effetti contabili a prescindere dalla tipologia di ristrutturazione).

Costo ammortizzato

«**Finanziarizzazione**» dei costi di transazione.

Aspetti relativi all'IRES

Ai fini **IRES** viene prevista l'estensione del **principio di derivazione rafforzata** alle imprese che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile, ad eccezione delle micro imprese.

Per effetto di questa modifica, dunque, assumono rilievo ai fini dell'applicazione delle norme del TUIR in tema di reddito d'impresa le **qualificazioni**, le **classificazioni** e le **imputazioni temporali** stabilite principi contabili nazionali (cc.dd. **Qu.I.C.**), analogamente a quanto è attualmente previsto per i soggetti *IAS-adopter*.

Viene previsto, inoltre, che anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Poiché il Milleproroghe 2017 estende il principio di derivazione rafforzata solo ai soggetti **diversi dalle micro imprese**, si pone il problema di stabilire quale sia il trattamento fiscale applicabile nel caso in cui queste ultime optino per la facoltà di ricorrere al criterio del costo ammortizzato e del fattore temporale.

Aspetti relativi all'IRAP

Ai fini **IRAP** vale già il principio di **presa diretta** dal bilancio. Pertanto non vi sono nel Milleproroghe 2017 disposizioni specifiche sulla disciplina a regime.

L'adozione del costo ammortizzato e del fattore temporale, determinando la **finanziarizzazione** di oneri che in precedenza costituivano costi per servizi, determinerà, in genere, un incremento della base imponibile IRAP per le imprese industriali debitorie.

Costo ammortizzato

- riconducibilità delle componenti rilevate in base al costo ammortizzato nell'art. 96 del TUIR;
- conseguenze IRAP.

Attualizzazione

- art. 2, comma 3, DM 1^o aprile 2009, n. 48;
- qualificazione a conto economico del «*DayOneP/L*».

Analisi di alcune fattispecie problematiche

- ristrutturazione del debito (rinuncia agli interessi/rinuncia totale);
- finanziamento infruttifero infragruppo.

Costo ammortizzato

- riconducibilità delle componenti rilevate in base al costo ammortizzato nell'art. 96 del TUIR;
- conseguenze IRAP.

Attualizzazione

- art. 2, comma 3, DM 1^o aprile 2009, n. 48;
- qualificazione a conto economico del «DayOneP/L».

Analisi di alcune fattispecie problematiche

- ristrutturazione del debito (rinuncia agli interessi/rinuncia totale);
- finanziamento infruttifero infragruppo.

Costo ammortizzato

- riconducibilità delle componenti rilevate in base al costo ammortizzato nell'art. 96 del TUIR;
- conseguenze IRAP.

Attualizzazione

- art. 2, comma 3, DM 1^o aprile 2009, n. 48;
- qualificazione a conto economico del «*DayOneP/L*».

Analisi di alcune fattispecie problematiche

- ristrutturazione del debito (rinuncia agli interessi/rinuncia totale);
- finanziamento infruttifero infragruppo.

Decorrenza e regime transitorio

Le modifiche in esame si applicano ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Regime FTA ai fini IRES e IRAP (parti di interesse):

- a) componenti imputati direttamente a patrimonio netto;
- b) rettifiche dell'attivo patrimoniale di costi imputati a CE o capitalizzati;
- c) eliminazione dal passivo di passività e fondi di accantonamento dedotti.

Viene previsto che gli effetti reddituali e patrimoniali delle **operazioni pregresse**, cioè quelle già avviate e che si protraggono per i periodi d'imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole rimangano soggetti alla disciplina fiscale (IRES e IRAP) previgente.

Manca allo stato una disciplina di **riallineamento**.

Il comma 11 dell'art. 13-*bis* del decreto Milleproroghe 2017 prevede l'emanazione di un nuovo Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze atto ad aggiornare la disciplina applicativa dell'incentivo ACE (oggi contenuta nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 14 marzo 2012, c.d. «Decreto ACE»), in modo da tener conto delle novità normative e delle necessità di coordinamento della disciplina ACE attualmente prevista per gli IAS-*adopter* con quella da prevedersi per i soggetti OIC.

La scadenza per l'adozione del suddetto decreto era fissata al 30 aprile u.s. Tuttavia, a oggi tale provvedimento non risulta ancora emanato.

Soltanto il CNDCEC si è espresso sull'argomento, con un documento pubblicato nel corso del mese di maggio 2017, avente ad oggetto «*Le problematiche in materia di ACE derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali in vista dell'emanazione del decreto ministeriale*».

Con riguardo all'ACE si pone il problema anzitutto di stabilire l'eventuale rilevanza delle componenti reddituali per le quali, in base ai nuovi principi contabili nazionali, non è più previsto il transito a conto economico in luogo di una diretta rilevazione a patrimonio netto.

Si pensi alle seguenti fattispecie:

- i) **correzione degli errori contabili rilevanti commessi in esercizi precedenti:** in base al par. 48 dell'OIC 29, la fattispecie *“è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore”* e usualmente rilevata negli utili portati a nuovo (sebbene possa anche essere attribuita a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato);
- ii) **contabilizzazione degli effetti dei cambiamenti di principi contabili:** in base al par. 17 dell'OIC 29 *“sono determinati retroattivamente [comportando] che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso”*.

Da un punto di vista squisitamente sistematico, la valenza ACE delle componenti transitate direttamente a patrimonio netto potrebbe riconoscersi, una volta valutata la loro natura reddituale, non solo ai fini del computo della soglia del patrimonio netto di cui all'art. 11 del Decreto ACE, ma anche ai fini della determinazione dell'aumento annuale del capitale proprio ex art. 1, commi 2 e 5, del D.L. n. 201/2011.

Non risulterebbe logico, infatti, ritenere che un costo imputato al conto economico di competenza riduca la base ACE (determinando un minore utile accantonabile), quando invece il medesimo costo, qualora imputato l'anno successivo (e dunque fuori competenza), non determinasse lo stesso effetto per il sol fatto che è imputato a patrimonio netto. Anche sul piano letterale, questa diversa impostazione potrebbe trovare un qualche supporto.

Altri suggeriscono di adottare un approccio semplificatorio volto a considerare non rilevanti queste poste, evitando, così, di obbligare gli operatori all'individuazione di quali di queste poste abbiano effettivamente natura reddituale o meno. In ogni caso sarebbe necessario un coordinamento con il regime dei soggetti IAS/IFRS.

Un altro aspetto relativo all'ACE riguarda il trattamento di quelle poste aventi natura reddituale che vengono rilevate al conto economico (pur avendo natura meramente figurativa) e che trovano diretta contropartita in rilevazioni uguali e contrarie (del pari figurative) di patrimonio netto.

Il caso emblematico, per i soggetti OIC-*adopter*, è rappresentato dalla regola del costo ammortizzato e dell'attualizzazione dei crediti e dei debiti che, nel caso di prestito infruttifero erogato dal socio, implica – in determinate ipotesi – la rilevazione da parte della società beneficiaria di un apporto figurativo (a patrimonio netto) cui farà fronte una corrispondente rilevazione di interessi passivi figurativi (a conto economico) lungo la durata del prestito.

Ma vi sono numerosi esempi anche per i soggetti IAS/IFRS.

Dal punto di vista dell'ACE, non dovrebbero porsi particolari problematiche in tutte quelle fattispecie in cui il processo di attualizzazione dei crediti e debiti conduca alla rilevazione - in contropartita di maggiori o minori interessi da conto economico - di un **DayOneP/L al conto economico**.

Quando invece il **DayOneP/L viene rilevato a patrimonio** come apporto, sorge il dubbio del relativo trattamento ACE, in quanto ove venisse considerata solo la variabile rilevata al conto economico (gli interessi figurativi) si determinerebbero degli effetti permanenti ai fini ACE, essenzialmente dovuti a una mera rappresentazione contabile.

In virtù del principio di derivazione rafforzata, sarebbe opportuno che venisse confermato che la qualificazione del fenomeno sul piano contabile rilevi anche ai fini fiscali, determinandosi, dunque, per la società beneficiaria, la deducibilità degli interessi passivi figurativi (proprio con riferimento al trattamento del prestito infruttifero erogato dal socio si esprime in questi termini la relazione illustrativa al decreto Milleproroghe 2017). Motivi di equità e simmetria, allora, porterebbero a ritenere opportuna la previsione di una rilevanza anche dell'apporto figurativo, ai fini della determinazione della base ACE.

In base al nuovo art. 2357-*ter* c.c., dal 1° gennaio 2016, l'acquisto di azioni proprie non è più considerato un investimento, bensì una modalità di restituzione del capitale ai soci e, simmetricamente, la vendita di azioni proprie è assimilata a una nuova emissione di azioni.

Secondo l'OIC 28 l'acquisto deve essere rilevato direttamente a riduzione del patrimonio netto alimentando un'apposita riserva negativa. In caso di annullamento delle azioni proprie occorre stornare la riserva negativa e, contestualmente, ridurre il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate; l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva ed il valore nominale delle azioni annullate è imputata a incremento o decremento del patrimonio netto. Nell'ipotesi di alienazione di azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata a incremento o decremento del patrimonio netto.

Ai fini ACE, andrebbe forse rivista l'impostazione relativa alle riserve per acquisto azioni proprie. Al riguardo si potrebbero adottare, alternativamente, due impostazioni.

La prima sarebbe quella di attribuire rilievo diretto all'impostazione contabile e al principio di derivazione rafforzata valevole anche i soggetti *OIC-adopter*. In base a tale impostazione, l'importo pagato per l'acquisto di azioni proprie determina una vera e propria riduzione del patrimonio netto con attribuzione ai soci e, quindi, una riduzione della variazione rilevante ai fini ACE, mentre la vendita di azioni proprie, avendo natura di immissione di capitale, costituisce un conferimento rilevante, in positivo, sulla base ACE.

La seconda sarebbe quella di continuare a dare rilevanza al dato giuridico e non a quello contabile. In base a tale impostazione, di gestione più complessa, l'acquisto di azioni proprie darebbe origine a una "sospensione" della riserva vincolata e la vendita di azioni darebbe luogo alla "liberazione" delle riserve "vincolate" e, contestualmente, a un apporto – rilevante ai fini ACE – pari all'eventuale maggior valore.

L'emanando decreto dovrà definire il trattamento ACE delle riserve formate con utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati.

Al riguardo, si ricorda che le modalità di contabilizzazione delle variazioni del *fair value* degli strumenti finanziari derivati comportano sia, per un verso, la rilevazione di plusvalenze non realizzate nel conto economico sia, per altro verso, la diretta imputazione a patrimonio netto degli effetti delle variazioni di *fair value*. Si ha quindi tanto un effetto sulla determinazione del risultato d'esercizio, quanto un effetto sulla consistenza del patrimonio netto, entrambi derivanti da operazioni di natura non realizzativa.

Secondo la dottrina, le riserve per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, non possono essere qualificate come riserve, ma rientrano tra le poste rettificative.

Tali riserve di patrimonio netto non dovrebbero rilevare ai fini ACE, in quanto non disponibili e non utilizzabili a copertura perdite, nonché non formate con utili effettivamente realizzati, fermo restando la concorrenza di tali riserve alla determinazione del limite del patrimonio netto di cui all'art. 11 del Decreto ACE.

Considerazioni diverse andrebbero svolte con riguardo agli utili e riserve di utili eventualmente accantonati e derivanti dalla iscrizione al *fair value* di strumenti finanziari derivati e imputati al conto economico.

Gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* di strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura, non sono distribuibili ma disponibili ad altri fini. Da ciò discende l'obbligo legale di destinare a riserva non distribuibile gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati speculativi. In assenza di disposizioni del Codice civile che regolano il regime della riserva, la stessa deve essere considerata disponibile per gli altri utilizzi, fatto salvo il divieto di distribuzione ai soci. In base alle regole vigenti, quindi, tali utili potrebbero costituire un elemento positivo della variazione del capitale proprio rilevante ai fini dell'ACE.

Gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* di strumenti finanziari derivati di copertura del *fair value*, in virtù della loro piena distribuibilità e disponibilità, dovrebbero costituire un elemento positivo della variazione del capitale proprio rilevante ai fini del beneficio.

Effetti sull'ACE – Rapporto con la disciplina dei soggetti IAS-adopter



L'emanando decreto dovrà infine occuparsi del coordinamento tra le applicabili ai soggetti IAS-adopter e quelle applicabili agli OIC-adopter.

In tema di azioni proprie, ad esempio, essendo analogo il regime contabile e delle relative riserve, la scelta che sarà compiuta dal legislatore dovrà essere necessariamente analoga.

Anche in tema di strumenti finanziari derivati, pur prendendo atto di alcune differenze di trattamento circa l'utilizzazione degli utili, il trattamento ai fini dell'agevolazione dovrebbe risultare il medesimo. Al riguardo, si evidenzia che per le imprese IAS/IFRS adopter, in virtù del d.lgs. n. 38/2005, rimane la piena discrezionalità in capo all'assemblea di distribuire gli utili d'esercizio corrispondenti alle plusvalenze da *fair value* degli strumenti finanziari derivati speculativi mentre per i soggetti OIC-adopter è previsto, come detto, il divieto di distribuzione degli utili derivanti dal *fair value* degli strumenti finanziari derivati speculativi e ciò, pertanto, non è coerente con la disciplina recata dal d.lgs. n. 38/2005; nonostante ciò, il trattamento ai fini dell'ACE dovrebbe essere equiparato.

Appendice: sviluppo esempi OIC 15 (1)

Importo finanziamento		-	1.220,00		Costi di transazione		-	Esempio 1A - OIC 16			
Restituzione pro quota al termine di ciascun anno				% interesse desumibile dal contratto		0,00%					
Durata anni		4		Tasso di mercato		3,00%					
Effetti del costo ammortizzato senza attualizzazione			anno 0	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	Totali		
Flussi finanziari	<i>linea interessi</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>costi di transazione</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>linea capitale</i>		-1.220,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	
	<i>totale</i>		-1.220,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	
Debito residuo			-1.220,00	-915,00	-610,00	-305,00	0,00	0,00			
CE (ante-modifiche)	<i>interessi</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>ammortamento</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>totale</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SP (ante-modifiche)	<i>cassa</i>		-1.220,00	-915,00	-610,00	-305,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>valore contabile credito</i>		1.220,00	915,00	610,00	305,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>valore cont. immob. imm.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>totale</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valori attuali flussi futuri al tasso di mercato se diff. % desumibile dal contratto	<i>linea interessi</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>linea capitale</i>			296,12	287,49	279,12	270,99	0,00	1.133,72		
	<i>totale</i>			296,12	287,49	279,12	270,99	0,00	1.133,72		
Tasso di interesse effettivo		3,00%									
CE (post-modifiche)	<i>interessi</i>		0,00	34,01	25,88	17,51	8,88	0,00	86,29		
	<i>day one p/l*</i>		-86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,28		
	<i>totale</i>		-86,28	34,01	25,88	17,51	8,88	0,00	0,00		
SP (post-modifiche)	<i>cassa</i>		-1.220,00	-915,00	-610,00	-305,00	0,00	0,00			
	<i>valore contabile credito</i>		1.133,72	862,73	583,61	296,12	0,00	0,00			
	<i>totale</i>		-86,28	-52,27	-26,39	-8,88	0,00	0,00			
Differenze											
CE			-86,28	34,01	25,88	17,51	8,88	0,00	0,00		
SP			-86,28	-52,27	-26,39	-8,88	0,00	0,00			

Appendice: sviluppo esempi OIC 15 (2)

Importo finanziamento		1.000,00	Costi di transazione				-	Esempio 1B - OIC 16 s/attualizzazione
Restituzione pro quota al termine di ciascun anno			% interesse desumibile dal contratto				1,00%	
Durata anni		4	Tasso di mercato				1,00%	
Effetti del costo ammortizzato senza attualizzazione		anno 0	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	Totali
Flussi finanziari	<i>linea interessi</i>		10,00	7,50	5,00	2,50	0,00	25,00
	<i>costi di transazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>linea capitale</i>	-1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	<i>totale</i>	-1.000,00	260,00	257,50	255,00	252,50	0,00	25,00
Debito residuo		-1.000,00	-750,00	-500,00	-250,00	0,00	0,00	
CE (ante-modifiche)	<i>interessi</i>		10,00	7,50	5,00	2,50	0,00	25,00
	<i>ammortamento</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>totale</i>	0,00	10,00	7,50	5,00	2,50	0,00	25,00
SP (ante-modifiche)	<i>cassa</i>	-1.000,00	-740,00	-482,50	-227,50	25,00	25,00	
	<i>valore contabile credito</i>	1.000,00	750,00	500,00	250,00	0,00	0,00	
	<i>valore cont. immob. imm.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>totale</i>	0,00	10,00	17,50	22,50	25,00	25,00	
Valori attuali flussi futuri al tasso di mercato se diff. % desumibile dal contratto	<i>linea interessi</i>		9,90	7,35	4,85	2,40	0,00	24,51
	<i>linea capitale</i>		247,52	245,07	242,65	240,25	0,00	975,49
	<i>totale</i>		257,43	252,43	247,50	242,65	0,00	1.000,00
Tasso di interesse effettivo	1,00%							
CE (post-modifiche)	<i>interessi</i>	0,00	10,00	7,50	5,00	2,50	0,00	25,00
	<i>day one p/l*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>totale</i>	0,00	10,00	7,50	5,00	2,50	0,00	25,00
SP (post-modifiche)	<i>cassa</i>	-1.000,00	-740,00	-482,50	-227,50	25,00	25,00	
	<i>valore contabile credito</i>	1.000,00	750,00	500,00	250,00	0,00	0,00	
	<i>totale</i>	0,00	10,00	17,50	22,50	25,00	25,00	
Differenze								
CE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Appendice: sviluppo esempi OIC 15 (3)

Importo finanziamento		1.000,00	Costi di transazione		-	Esempio 1B - OIC 16		
Restituzione pro quota al termine di ciascun anno			% interesse desumibile dal contratto		1,00%	c/attualizzazione		
Durata anni		4	Tasso di mercato		3,00%			
Effetti del costo ammortizzato senza attualizzazione		anno 0	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	Totali
Flussi finanziari	<i>linea interessi</i>		10,00	7,50	5,00	2,50	0,00	25,00
	<i>costi di transazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>linea capitale</i>	-1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	<i>totale</i>	-1.000,00	260,00	257,50	255,00	252,50	0,00	25,00
Debito residuo		-1.000,00	-750,00	-500,00	-250,00	0,00	0,00	
CE (ante-modifiche)	<i>interessi</i>		10,00	7,50	5,00	2,50	0,00	25,00
	<i>ammortamento</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>totale</i>	0,00	10,00	7,50	5,00	2,50	0,00	25,00
SP (ante-modifiche)	<i>cassa</i>	-1.000,00	-740,00	-482,50	-227,50	25,00	25,00	
	<i>valore contabile credito</i>	1.000,00	750,00	500,00	250,00	0,00	0,00	
	<i>valore cont. immob. imm.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>totale</i>	0,00	10,00	17,50	22,50	25,00	25,00	
Valori attuali flussi futuri al tasso di mercato se diff. % desumibile dal contratto	<i>linea interessi</i>		9,71	7,07	4,58	2,22	0,00	23,58
	<i>linea capitale</i>		242,72	235,65	228,79	222,12	0,00	929,27
	<i>totale</i>		252,43	242,72	233,36	224,34	0,00	952,85
Tasso di interesse effettivo	3,00%							
CE (post-modifiche)	<i>interessi</i>	0,00	28,59	21,64	14,57	7,35	0,00	72,15
	<i>day one p/l*</i>	-47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,15
	<i>totale</i>	-47,15	28,59	21,64	14,57	7,35	0,00	25,00
SP (post-modifiche)	<i>cassa</i>	-1.000,00	-740,00	-482,50	-227,50	25,00	25,00	
	<i>valore contabile credito</i>	952,85	721,44	485,58	245,15	0,00	0,00	
	<i>totale</i>	-47,15	-18,56	3,08	17,65	25,00	25,00	
Differenze								
CE		-47,15	18,59	14,14	9,57	4,85	0,00	0,00
SP		-47,15	-28,56	-14,42	-4,85	0,00	0,00	

Appendice: sviluppo esempi OIC 15 (4)

Importo finanziamento		-	1.000,00	Costi di transazione		15,00	Esempio 2A - OIC 16				
Restituzione al termine				% interesse desumibile dal contratto		2,00%	s/attualizzazione				
Durata anni			5	Tasso di mercato		2,00%					
Effetti del costo ammortizzato senza attualizzazione			anno 0	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	Totali		
Flussi finanziari	<i>linea interessi</i>			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	
	<i>costi di transazione</i>		-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	
	<i>linea capitale</i>		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	<i>totale</i>		-1.015,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.020,00	85,00	
Debito residuo			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
CE (ante-modifiche)	<i>interessi</i>			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	
	<i>ammortamento</i>			-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-15,00	
	<i>totale</i>		0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	85,00	
SP (ante-modifiche)	<i>cassa</i>		-1.015,00	-995,00	-975,00	-955,00	-935,00	-915,00	85,00		
	<i>valore contabile credito</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	<i>valore cont. immob. imm.</i>		15,00	12,00	9,00	6,00	3,00	0,00	0,00		
	<i>totale</i>		0,00	17,00	34,00	51,00	68,00	85,00	85,00		
Valori attuali flussi futuri al tasso di mercato se diff.	<i>linea interessi</i>			19,61	19,22	18,85	18,48	18,11	17,74	94,27	
	<i>linea capitale</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,73	905,73	
	<i>totale</i>			19,61	19,22	18,85	18,48	18,11	923,85	1.000,00	
Tasso di interesse effettivo			1,68%								
CE (post-modifiche)	<i>interessi</i>		0,00	17,10	17,05	17,00	16,95	16,90	16,85	85,00	
	<i>day one p/l*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>totale</i>		0,00	17,10	17,05	17,00	16,95	16,90	16,85	85,00	
SP (post-modifiche)	<i>cassa</i>		-1.015,00	-995,00	-975,00	-955,00	-935,00	-915,00	85,00		
	<i>valore contabile credito</i>		1.015,00	1.012,10	1.009,15	1.006,15	1.003,10	1.000,00	0,00		
	<i>totale</i>		0,00	17,10	34,15	51,15	68,10	85,10	85,00		
Differenze											
CE			0,00	0,10	0,05	0,00	-0,05	-0,10	-0,15	0,00	
SP			0,00	0,10	0,15	0,15	0,10	0,00	0,00		

Appendice: sviluppo esempi OIC 15 (5)

Importo finanziamento		-	1.000,00	Costi di transazione		15,00	Esempio 2A - OIC 16					
Restituzione al termine				% interesse desumibile dal contratto		2,00%	c/attualizzazione					
Durata anni		5		Tasso di mercato		4,00%						
Effetti del costo ammortizzato senza attualizzazione			anno 0	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	Totali			
Flussi finanziari	linea interessi			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00		
	costi di transazione		-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00		
	linea capitale		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
	totale		-1.015,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.020,00	85,00		
Debito residuo			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
CE (ante-modifiche)	interessi			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00		
	ammortamento			-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-15,00		
	totale		0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	85,00		
SP (ante-modifiche)	cassa		-1.015,00	-995,00	-975,00	-955,00	-935,00	-915,00	-895,00			
	valore contabile credito		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	valore cont. immob. imm.		15,00	12,00	9,00	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
	totale		0,00	17,00	34,00	51,00	68,00	85,00	102,00	85,00		
Valori attuali flussi futuri al tasso di mercato se diff.	linea interessi			19,23	18,49	17,78	17,10	16,44	15,78	89,04		
	linea capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,93	821,93		
	totale			19,23	18,49	17,78	17,10	16,44	837,71	910,96		
Tasso di interesse effettivo			3,65%									
CE (post-modifiche)	interessi		0,00	33,77	34,27	34,79	35,33	35,89	36,43	174,04		
	day one p/l*		-89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,04		
	totale		-89,04	33,77	34,27	34,79	35,33	35,89	36,43	85,00		
SP (post-modifiche)	cassa		-1.015,00	-995,00	-975,00	-955,00	-935,00	-915,00	-895,00			
	valore contabile credito		925,96	939,73	954,00	968,79	984,11	999,00	1.013,77	0,00		
	totale		-89,04	-55,27	-21,00	13,79	49,11	84,89	104,81	85,00		
Differenze												
CE			-89,04	16,77	17,27	17,79	18,33	18,89	19,43	0,00		
SP			-89,04	-72,27	-55,00	-37,21	-18,89	0,00	0,00			

Grazie per l'attenzione!

Alberto Trabucchi, Partner
alberto.trabucchi@scgt.it

Tel. +39 06 95216800
Fax +39 06 23329475

Piazza Adriana, 15
00193 Roma

www.scgt.it